



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2971/2024 R.G. iniziata con atto di citazione notificato il 07/6/2024, da

Parte_1 **TRA** *Parte_2* , c.f.: *P.IVA_1* , elettivamente domiciliato in VIA FOSCOLO, 13 35131 PADOVA presso lo studio dell'Avv. NEVONI ROBERTO, c.f.: *C.F._1* , dal quale è rappresentato e difeso

- ATTORE OPPONENTE -

contro

Controparte_1 c.f.: *C.F._2* , elettivamente domiciliato in VIA DEL PROGRESSO 10 *Parte_3* , presso lo studio dell'Avv. FORTUNA ELISABETTA, c.f.: [...] *C.F._3* , dal quale è rappresentato e difeso

- CONVENUTO OPPOSTO -

nonché

CP_2 **Arch.** *CP_3* (c.f. *CodiceFiscale_4*) nato a Cosenza il 16.08.1994, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Agostino Cacciavillani del foro di Padova (c.f. *CodiceFiscale_5*) e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo: *Email_1* – come da registri di Giustizia;

- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -



Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.894/2024 emesso da questo Tribunale il 29/4/2025.

Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova, sulle seguenti conclusioni

di parte attrice opponente: *“rigettata ogni contraria domanda e/o istanza, anche istruttoria, e rigettata ogni contraria eccezione e/o difesa per le ragioni esposte in atti*

*1. NEI CONFRONTI DELL'OPPOSTO ARCH. Controparte_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 894/2024 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Padova in data 29.04.2024 e/o comunque accertare che nulla è dovuto da Parte_4 all'Arch. CP_1 e ciò per le ragioni esposte in atti.*

*2. NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO ARCH. Controparte_4
In via principale: per la denegata ipotesi in cui fosse confermato, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto, o comunque Controparte_5 fosse tenuta a corrispondere qualsivoglia importo in forza della asserita garanzia prestata, accertato l'avvenuto pagamento da parte della garante per la complessiva somma di Euro 33.603,49, condannare l'Arch. Controparte_4 quale debitore principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1950, comma 1, c.c., a rimborsare a Controparte_5 la predetta somma di Euro 33.603,49, o la diversa somma che risulterà di giustizia.*

In ogni caso: condannare l'Arch. Controparte_4 a corrispondere a Controparte_5 Pro-Parte_5 gli interessi legali sulla somma pagata, a decorrere dal giorno del pagamento e sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1950, comma 3, c.c.

*condannare, altresì, l'Arch. Controparte_4 a rimborsare a Parte_6
sti tutte le spese che la stessa ha sostenuto per resistere all'azione del creditore Arch. CP_6 [...], ai sensi dell'art. 1950, comma 2, c.c.*

3. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da porsi a carico solidale dell'Arch. Controparte_1 e dell'Arch. Controparte_4 o secondo giustizia.

di parte convenuta opposta: *“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza avversaria disattesa: In via preliminare, rigettare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza ratione materiae e di sospensione pregiudiziale del procedimento ex art. 295 c.p.c., formulate dal terzo chiamato CP_2*

in via principale e nel merito, affermata la propria competenza, rigettare l'opposizione formulata da Parte_7 avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 29.04.2024, n. 894, da codesto Tribunale, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'ingiunzione;

in via subordinata accertare e dichiarare che l'Arch. Controparte_1 è creditore di Parte_7 per le ragioni esposte in narrativa,

della somma di € 31.000,00 e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 31.000,00, oltre agli interessi di mora decorrenti dalla notificazione del decreto ingiuntivo e fino al saldo effettivo in favore dell'opposto;

in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e del monitorio.”

del terzo chiamato: *“1) in via preliminare di rito: voglia codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Padova dichiarare la propria incompetenza e/o carenza di giurisdizione ai sensi*



dell'art. 13 dello Statuto della **Controparte_5** secondo il quale
"Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili dei soci ... che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio o tra gli stessi soci (ivi compresi i loro eredi) ... saranno devolute alla Camera Arbitrale di Padova";

2) ancora in via preliminare di rito: voglia codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Padova dichiarare la propria incompetenza a favore di quella delle Sezioni Specializzate di cui all'art. 3, secondo comma, lettera a) e/o lettera b), del D.Lgs. 27.06.2003 n. 168 e successive modificazioni;

3) ancora in via preliminare di rito: voglia codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Padova sospendere il presente giudizio, ex art. 295 C.p.c. (sospensione necessaria del processo) in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio avverso il "parallelo" decreto ingiuntivo n. 203/2024 pubblicato il 24.01.2024 rivolto allo stesso arch. **CP_4** quale preteso debitore principale;

4) nel merito, in principalità: revocare o dichiarare nullo o infondato il predetto decreto ingiuntivo qui opposto, n. 894/2024 pubblicato il 29.04.2024, in quanto ne difettavano i presupposti per l'emissione;

5) nel merito, in linea subordinata: previo accertamento del prevalente e anteriore inadempimento dell'arch. **CP_1**, accertare la non-debenza di alcun importo a favore dell'inadempiente arch. **CP_1**, ex art. 1460 C.c.;

6) in ogni caso: con rifusione di spese, contributo unificato e onorari di giudizio, come generale norma."

FATTO E DIRITTO.

L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

Le eccezioni di nullità della fideiussione per difetto di causa oppure di inefficacia della stessa, per superamento dei poteri rappresentativi, sollevate entrambe dall'opponente, sono infondate. Pertanto, la garanzia prestata da Tommaso srl stp in favore di **Controparte_1** per l'obbligazione assunta da **CP_4** [...] nei confronti di quest'ultimo (restituzione di €31.000,00), è valida ed efficace in quanto nella transazione in cui essa è prevista, la società opponente persegue finalità proprie.

La domanda di rivalsa proposta dall'opponente nei confronti di **CP_7** [...] è fondata e va pertanto accolta.

Tommaso srl stp avendo pagato a **Controparte_1** la somma ingiunta col decreto n.894/2024, ha diritto ai sensi dell'art. 1950 c.c., alla restituzione da parte di **Controparte_4** della somma versata all'opposto.

Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.



1) Il 01/4/2021, è stata costituita la *Parte_7* professionisti (vedasi doc. 3 opponente), che aveva come soci, *CP_8* (quota di compartecipazione: 33,33%), *Parte_8* (quota di compartecipazione: 26,67%), *Controparte_1* (quota di compartecipazione: 26,67%) e [...] *Persona_1* (quota di compartecipazione: 33,33%).

2) Il 31/5/2022, l'opposto ha prestato a *Controparte_4* €31.000,00# (circostanza pacifica – vedasi peraltro punto D della premessa della transazione del 17/02/2023 – doc. 2 opponente). Tale somma è stata utilizzata dal terzo chiamato per l'acquisto, unitamente agli altri soci *Parte_8* e *CP_1* [...] di un palazzetto denominato "Levorato" sito in Vigonza, individuato catastalmente con tre subalterni; ciascuno dei predetti soci ha acquistato in proprio e per sé, un subalterno del cespite suindicato. La citata compravendita era finalizzata ad un investimento (vedasi punto E della premessa della transazione del 17/02/2023 – doc. 2 opponente).

4) Il 17/02/2023, Tommaso srl stp ed i suoi soci, hanno stipulato un contratto denominato atto di transazione (vedasi doc. 2 opponente), che, è volto a comporre bonariamente tutti i possibili conflitti che potevano insorgere tra i soci oppure con la società, in occasione della fuoriuscita dalla compagine, di [...] *Parte_9* ed incide pertanto sia sui rapporti sociali che su quelli privati, esistenti tra soci.

Il punto G della transazione, precisa quali sono gli obiettivi dell'accordo e cioè l'uscita bonaria di *CP_1* dalla società opponente; la manleva dell'opposto per l'attività professionale da lui svolta in Tommaso srl stp; la restituzione dei prestiti erogati da *CP_1* in favore di *CP_4* e *CP_8*; la vendita di 3 unità immobiliari, difficili da alienare separatamente ed acquistate per un investimento da effettuare tramite Tommaso srl stp; la soluzione della questione dell'utilizzo senza licenza del software Archicad.



5) All'art. 6 della succitata transazione, *Controparte_4* si è obbligato a restituire a *Controparte_1* €31.000,00#, in unica soluzione ed entro il 31/12/2023 (termine essenziale).

6) All'art. 12, comma 2 della transazione del 17/02/2023, *Controparte_5* [...] si è obbligata a garantire a *Controparte_1* il pagamento della somma di denaro di cui al precedente punto 5, da parte di *CP_7* [...]

7) L'opposto ha azionato in via monitoria, nei confronti di Tommaso srl stp, la garanzia prestata al citato art. 12, comma 2 della transazione. Nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso, la somma ingiunta è stata pagata dall'opponente a *Controparte_1* a seguito dell'ordinanza giudiziale del 14/01/2025, con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.894/2024.

Ad avviso dello scrivente, la fideiussione inserita nella transazione del 17/02/2023, è strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale. Alla luce di quanto esposto al precedente punto 4, infatti, con la transazione, vengono evitate molteplici controversie che avrebbero potuto insorgere tra i soci (trasferimento della quota sociale di *CP_1* ad alcuni soci ad un prezzo concordato, da versarsi entro un termine prefissato – art. 2); tra alcuni di essi e la società (distribuzione degli utili dell'esercizio 2021 – art. 3) oppure tra il socio uscente e Tommaso srl stp (copertura esclusiva da parte di *Controparte_9* [...], di eventuali sue responsabilità professionali per l'attività da lui svolta per la società opponente – art. 4).

Tali potenziali conflitti avrebbero di sicuro, influito negativamente sul buon funzionamento della compagine sociale; ecco perché Tommaso srl stp a fronte della loro soluzione bonaria, ha garantito il pagamento sia di €31.000,00# che *Controparte_4* deve effettuare in favore di *Controparte_1* (art.12,



comma 2), che del prezzo concordato per l'acquisto da parte di **Pt_8** e **CP_4** della quota sociale del socio uscente (art.2, comma 2).

Le eccezioni di incompetenza per materia e di compromesso, sollevate dal terzo chiamato, sono infondate e vanno pertanto rigettate.

Quanto alla prima, lo scrivente rileva che la fideiussione riguarda un prestito personale che l'opposto ha erogato al terzo chiamato, che non riguarda il rapporto societario di Tommaso srl s.t.p.; il bene compravenduto, infatti, non è entrato nel patrimonio sociale; nè ha inciso in alcun modo sulle partecipazioni sociali della citata compagine societaria. Per tale motivo non è applicabile l'art. 3, comma 2 del d.lgs. n.168/2003, che rimette alle sezioni specializzate in materia di impresa, le cause relative ai rapporti societari.

Anche l'eccezione di compromesso è infondata in quanto nella transazione del 17/02/2023, i contraenti e cioè tutti i soci e la società, hanno derogato alla clausola compromissoria prevista nello statuto all'art.13, stabilendo testualmente all'art. 14, comma 4: *“Le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione della presente transazione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Padova.”*

Infine, non vi è pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., tra il giudizio pendente in sede di appello, avente ad oggetto l'esistenza del prestito di €31.000,00#, effettuato da **CP_1** in favore di **CP_4** ed il presente, che riguarda l'esistenza della fideiussione prestata su di esso da Tommaso srl stp. Il rapporto tra fideiussione ed obbligazione principale è sì di solidarietà ma secondo la regola dell'art. 1306 c.c., il quale recita testualmente al primo comma: *“La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido [...] non ha effetto contro gli altri debitori [...]”* (vedasi in senso conforme sent. Cass. n.6982/2023).

L'eccezione inadimplenti non est adimplendum, sollevata dal terzo chiamato, non è opponibile nella fattispecie, in quanto gli asseriti e peraltro non dimo-



strati inadempimenti di *Controparte_1* riguardano le obbligazioni da quest'ultimo assunte nei confronti di Tommaso srl stp.

In considerazione dell'esito della lite, le spese e competenze per essa sostenute, vanno poste a carico dell'attore opponente in favore dell'opposto, liquidandole in €7.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.

Le spese e competenze sostenute dall'opponente vanno poste invece, a carico del terzo chiamato, liquidandole in €7.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.894/2024 depositato il 29/4/2024.

Condanna *Controparte_4* a pagare a *Controparte_5* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quanto da quest'ultima versato a *Controparte_1* in ottemperanza all'ordinanza giudiziale del 14/01/2025, maggiorato ex art. 1950, comma 3 c.c., degli interessi legali a far data dal pagamento e fino all'effettivo soddisfo.

Condanna *Controparte_5* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a *Controparte_1* le spese di lite così come liquidate in parte motiva.

Condanna *Controparte_4* a pagare a *Controparte_5* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.

Così deciso il 25 settembre 2025.

Il giudice onorario: dott. Raffaele Sannicandro

